

Enti del terzo settore (ETS): le caratteristiche delle attività diverse da quelle di interesse generale da questi svolte

di [Gianfranco Visconti](#)

Pubblicato il 12 Ottobre 2021

Il **Ministero del Lavoro** è recentemente intervenuto fissando **criteri e limiti** delle **attività diverse** da quelle di interesse generale svolte dagli **enti del terzo settore**.

Nel soffermarci sulle previsioni di tale decreto esamineremo **cosa succede** in caso di **mancato rispetto** dei suddetti **limiti**...

Oltre alle attività di interesse generale riportate nell'elenco contenuto nel 1° comma dell'art. 5 del Dlgs 117/2017, gli Enti del terzo settore possono esercitare anche **attività diverse** da quelle riportate in tale elenco, a condizione che esse siano **previste dallo statuto** o dall'atto costitutivo e siano **secondarie e strumentali** alla/e attività di interesse generale esercitata/e dall'ente secondo criteri e limiti che sono definiti da un decreto del Ministro del lavoro^[1] tenendo conto dell'**insieme delle risorse** (economiche, umane, strumentali e di altro tipo), anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività diverse in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale (art. 6).

Il suo art. 2 stabilisce che:

“le attività diverse [...] si considerano strumentali rispetto alle attività di interesse generale se, indipendentemente dal loro oggetto, sono esercitate dall'ente del terzo settore per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'ente medesimo”.



Ciò significa, a nostro giudizio, che rientrano nelle attività diverse, oltre alle attività che servono, in quanto connesse, a realizzare quelle di interesse generale (per esempio, l'attività di pulizia dei locali o di manutenzione degli impianti), **anche tutte le attività i cui utili vengono utilizzati interamente per finanziare le attività di interesse generale**, vale a dire tutte le attività che hanno scopo di **autofinanziamento**.

Le attività diverse per gli Enti del Terzo Settore: i limiti ammissibili

Ai sensi dell'art. 3 del decreto di attuazione, le **attività diverse** si considerano **secondarie** rispetto alle attività di interesse generale **qualora sussista almeno una di queste due condizioni**:

- a. i **ricavi** di esse **non** siano **superiori** al **30%** delle **entrate complessive** dell'ETS;
- b. i **ricavi** di esse **non** siano **superiori** al **66%** dei **costi complessivi** dell'ETS.

Questo secondo criterio rischia di essere molto generoso nel caso di un ente che abbia un'alta incidenza dei costi rispetto ai ricavi, tanto più che i costi risultanti dal bilancio possono essere aumentati nelle maniere che d

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento